

IL CAPITALE: ISTRUZIONI PER L'USO

Secondo Ciclo: “Lavoro e Produzione”

La giornata lavorativa



Centro di documentazione e ricerca sul marxismo rivoluzionario
e la storia del movimento operaio italiano ed internazionale

Centro di documentazione e ricerca sul marxismo rivoluzionario
e la storia del movimento operaio italiano ed internazionale

LA GIORNATA LAVORATIVA

Storicamente, la fissazione della giornata lavorativa normale è il risultato di una lotta di classe multisecolare fra capitalista e operaio...

«...è dunque il prodotto di una guerra civile, lenta e più o meno velata, fra la classe dei capitalisti e la classe degli operai» (K. Marx)

...e fu imposta dalle rivendicazioni operaie e contadine che cominciarono ad imporsi con insistenza nei primi decenni del XVIII secolo

Secondo il capitale «la giornata lavorativa conta *ventiquattro ore* complete al giorno, detratte le poche ore di riposo senza le quali la forza-lavoro ricusa assolutamente di rinnovare il suo servizio»
(K. Marx)

«Il capitale non si preoccupa della *durata della vita della forza-lavoro*. Quel che gli interessa è unicamente e soltanto il massimo di forza-lavoro che può essere resa liquida in una giornata lavorativa»
(K. Marx)

«Il capitale non ha riguardi per la salute e la durata della vita dell'operaio, *quando non sia costretto a tali riguardi dalla società*» (K. Marx)

Storia della giornata lavorativa

Il Capitale
Capitolo ottavo
“La lotta per la giornata
lavorativa normale”
Paragrafi 5 - 6 - 7

Le trasformazioni legislative
alla fine del XX secolo

Le lotte operaie e le legislazioni
nell’800 e gli inizi del ‘900

Il Capitale



Leggi coercitive per il prolungamento della giornata lavorativa dalla metà del sec. XIV alla fine del sec. XVII

Leggi coercitive sulla limitazione del tempo di lavoro. La legislazione inglese sulle fabbriche dal 1833 al 1864

Leggi coercitive per il prolungamento della giornata lavorativa

Statute of labours di Edoardo III del 1349

La giornata lavorativa per artigiani e lavoratori agricoli:

Marzo-Settembre dalle 5.00 alle 20.00

Ottobre-Febbraio dalle 5.00 all'imbrunire

(pause: 1 h “colazione”; 1,5 h “pranzo”; 0,5 h “sonno pomeridiano”)

Statute of labours elisabettiano del 1562

Limita le pause a 2,5 h per l'estate e a 2 h per l'inverno

(pause: 1 h “colazione”; 1 h “pranzo”; 0,5 h “sonno pomeridiano”
solo da metà maggio a metà agosto)

Ideal workhouse o house of terror del 1770

Per «estirpare la pigrizia, la corruzione e i vaneggiamenti romantici sulla libertà» cioè «per promuovere lo spirito dell'industria e *per abbassare il prezzo del lavoro nelle manifatture*», si propone che vengano chiusi «in una “casa di lavoro ideale” quei lavoratori che vengono a dipendere dalla pubblica beneficenza, in una parola gli indigenti. [...] In questa “*casa del terrore*”, in tale “*ideale di casa di lavoro*” si dovrebbe lavorare per «quattordici ore giornaliere, compresi però i periodi occorrenti ai pasti, cosicché rimangano *dodici ore lavorative piene*»

Leggi coercitive sulla limitazione del tempo di lavoro

Con «la nascita della grande industria nell'ultimo terzo del secolo XVIII [...] tutti i limiti, di morale e di natura, di sesso e di età, di giorno e di notte, furono spezzati» (K. Marx)

«Dal 1802 al 1833 il parlamento emanò 5 *Acts* sul lavoro, ma fu tanto scaltro da non votare neanche un soldo per la loro esecuzione legale [...] Così quegli *Acts* rimasero lettera morta». (K. Marx)

«La loro formulazione, il loro riconoscimento ufficiale, la loro proclamazione da parte dello Stato, erano il risultato di lunghe lotte di classe» (K. Marx)

Factory Act del 1833

*Giornata lavorativa
normale di fabbrica*
(lavorazione cotone, lana, lino e seta)



dalle 5.30 alle 20.30
(15 h)

Adolescenti tra 13 e 18 anni



max. 12 h

Fanciulli tra 9 e 13 anni



max. 8 h *

Fanciulli < 9 anni



interdetti dal lavoro

Per tutti tra 9 e 18 anni



proibito il lavoro notturno

Pausa per i pasti



1,5 h
(garantita per chi ha un
lavoro limitato)

Factory Act del 1844

Le donne sopra i 18 anni vennero equiparate alle “giovani persone”

Donne > 18 anni



max. 12 h

proibito il lavoro notturno

Fanciulli < 12 anni



max. 6,5 - 7 h

Disposizioni minuziose sulle pause (es. «fanciulli, adolescenti o donne non devono rimanere durante nessuno dei pasti in una stanza della fabbrica dove abbia luogo qualsiasi processo lavorativo»)

Riduzione dell’età minima (da 9 a 8 anni) dei fanciulli abili al lavoro

Factory Act del 1847

Donne e adolescenti
tra 13 e 18 anni



max. 11 h (dal 1° luglio 1847)
max. 10 h (dal 1° maggio 1848)

Legge sulle 10 h entrò in vigore il 1° maggio 1848

La reazione del capitale

Riduzione dei salari del 10 % circa



Pretesto la crisi economica
del 1847-48

Riduzione dei salari del 8 % circa



Entrata in vigore delle 11 h

Riduzione dei salari del 8 % circa



Entrata in vigore delle 10 h

Tra il 1847-1848 riduzione dei salari almeno del 25 %

Nel 1850 la *Court of Exchequer*, un supremo tribunale d'Inghilterra, stabili di fatto l'abolizione della legge delle dieci ore

Factory Act del 1850

Giornata lavorativa normale di fabbrica
(solamente per adolescenti e donne)



dalle 6.00 alle 18.00
(12 h)

Donne e adolescenti
tra 13 e 18 anni



max. 10,5 h (dal lunedì al venerdì)
max. 7,5 h (il sabato)

Pausa per i pasti



1,5 h

LA GIORNATA LAVORATIVA IN ALTRI PAESI

Francia

Nel 1841 Luigi Filippo emanò una legge mai eseguita

Fanciulli tra 8 e 12 anni  max. 8 h

Fanciulli tra 12 e 16 anni  max. 12 h

La legge delle 12 h è del 1850 e non limita questo tempo entro ore fisse determinate, tranne che per i fanciulli (tra le 5.00 e le 21.00)

Austria nel 1860

Fanciulli tra 14 e 16 anni  max. 12 h

LA GIORNATA LAVORATIVA IN ALTRI PAESI

Stati Uniti d'America

State of Massachusetts nel 1858

Fanciulli < 12 anni  max. 10 h

State of New Jersey nel 1855

Giornata lavorativa normale di fabbrica


(industria cotoniera, laniera, della seta,
della carta, vетraia e del lino)  max. 10 h

Fanciulli tra 10 e 18 anni  max. 10 h (in tutti i settori)

State of Rhode Island nel 1857

Fanciulli tra 12 e 15 anni  max. 11 h (tra le 5.00 e le 19.30)

8 ore di lavoro - 8 ore di ricreazione - 8 ore di riposo



Congresso operaio generale di Baltimora (16 agosto 1866)

«La prima e grande necessità del presente, per liberare il lavoro di questo paese dalla schiavitù capitalista, è la promulgazione di una legge per la quale *otto ore* devono costituire la giornata lavorativa normale in tutti gli Stati dell'Unione americana»

Congresso operaio internazionale di Ginevra - Prima Internazionale (settembre 1866)

«Dichiariamo che la limitazione della giornata lavorativa è una condizione preliminare, senza la quale non possono non fallire tutti gli altri sforzi di emancipazione... Proponiamo otto ore lavorative come limite legale della giornata lavorativa»

Congresso della Seconda Internazionale di Parigi (luglio 1889)

«...sarà organizzata una grande manifestazione internazionale a data fissa, in modo che contemporaneamente in tutti i paesi e in tutte le città, nello stesso giorno, i lavoratori intimino ai poteri pubblici di ridurre legalmente la giornata di lavoro a otto ore»

Al Congresso dell'Internazionale di Bruxelles (1891) venne fissata la data delle manifestazioni simultanee di tutto il mondo per le 8 ore: il Primo Maggio

I primi ad ottenere la giornata lavorativa normale ad 8 ore furono i lavoratori russi a seguito della rivoluzione del 1917

L'impatto della rivoluzione russa fu enorme anche su questo terreno e nel giro di pochi anni la maggior parte dei paesi europei stabilirono la giornata lavorativa di 8 ore

In Germania le leggi del 1918-1919 sancirono la conquista delle otto ore nella maggior parte dei settori industriali

In Gran Bretagna il movimento operaio riuscì ad imporre le otto ore giornaliere intorno al 1920 con importanti eccezioni (es. i turni nelle acciaierie duravano ancora in media dodici ore)

LA GIORNATA LAVORATIVA IN ITALIA

Legge del 1899



max. 12 h

interdizione dal lavoro notturno
per donne e ragazzi dai 13 ai 15 anni

Accordo alla FIAT
del 2 marzo 1906



Art. 2

«l'orario normale di lavoro è di 10 ore. Le prime due ore straordinarie, oltre le dieci, verranno retribuite col salario maggiorato del 25 %. Al di là delle 12 ore l'operaio non è più obbligato a prestare la sua opera. Se lo farà verrà retribuito col 50% in più del salario normale»

LA GIORNATA LAVORATIVA IN ITALIA

Accordo per le 48 h/s
del 20 febbraio 1919

(Federazione degli industriali
metallurgici e la FIOM)

«per tutte le officine meccaniche,
navali e affini, l'orario di lavoro viene
ridotto da 55 - 60 ore a 48 ore
settimanali.

Per gli stabilimenti siderurgici tale
orario viene ridotto da 72 a 48 ore»

Regio Decreto 692
del 1923
(per tutte le categorie)

8 h o 48 h/s
(+2 h o +12 h/s di straordinario)

LA GIORNATA LAVORATIVA IN ITALIA

Regio Decreto 1096
del 1926



9 h

Legge 527
del 1933



8 h

Regio Decreto 1768
del 1937



40 h/s

Legge 1109
del 1940



8 h o 48 h/s

LA GIORNATA LAVORATIVA IN ITALIA

I rinnovi contrattuali del '62-'63 segnano il culmine della grande ripresa di lotte operaie negli anni del "miracolo economico" e sono caratterizzati da una rilevante riduzione dell'orario di lavoro settimanale (in pochi anni nella maggior parte delle categorie l'orario medio scende a 44 ore settimanali)

Le 40 ore vengono raggiunte con i rinnovi contrattuali del '69-'70 (a seguito dell' "autunno caldo") e la loro attuazione avverrà nel biennio '72-'73. Il "sabato libero" diviene una conquista generalizzata, salvo per certi tipi di servizi pubblici e di produzioni a ciclo continuo

LA GIORNATA LAVORATIVA IN ITALIA

Negli anni '80 si assiste ad una svolta
nella politica degli orari di lavoro
(erosione del modello standard di orario di lavoro)

l'orario di lavoro
entra tra gli
ingredienti
delle nuove
politiche di
riaggiustamento
industriale

ampliare il tempo di
utilizzo degli impianti

nuovi regimi di turni, estesi alla notte,
al sabato e alla domenica, ad orari stagionali
flessibili (es. turni “6x6”, i turni “spinti”,
“squadrette week-end”, ecc...)

LA GIORNATA LAVORATIVA IN ITALIA

**Direttiva CEE 104
del 1993**



max. 48 h/s



Riposi obbligatori: 11 h/g - 24 h/s - 4 sett./a

**“Patto per il lavoro”
del 24 settembre 1996
(Governo e parti sociali)**



recepire la direttiva comunitaria
n. 104 del 1993



orario di lavoro normale 40 h/s



rimodulare l’orario di lavoro
sulla base di orari multiperiodali

LA GIORNATA LAVORATIVA IN ITALIA

Legge 196 del 1997
("Pacchetto Treu")

“l’orario normale di lavoro
è fissato 40 h/s”

la contrattazione collettiva nazionale
può stabilire durata inferiore

possibilità di modulare la soglia delle 40 h/s
come durata media fino ad un periodo di un anno

Non c’è alcuna indicazione sulla durata massima giornaliera.
L’unico tetto indicato è su base settimanale (40 h)

La prestazione lavorativa verrà svolta in orario normale anche oltre le
8 h giornaliere, purché non si superi la soglia delle 40 h settimanali.

LA GIORNATA LAVORATIVA IN ITALIA

“L’Avviso comune”
del 12 novembre 1997
(CGIL, CISL, UIL
e Confindustria)

orario normale 40 h/s
la contrattazione collettiva
può stabilire durata inferiore
e/o rimodularlo nell’arco di 12 mesi
Riposi: 11 h/g - 24 h/s - 4 sett./a

Decreto legislativo 66 dell’ 8 aprile 2003
(attuazione alla Direttiva CEE 104/93)

Art. 3
“l’orario normale
di lavoro è fissato
in 40 h/s”

Art. 3
“i contratti collettivi di lavoro possono stabilire
una durata minore e riferire l’orario normale
alla durata media delle prestazioni lavorative in
un periodo non superiore all’anno”

CONCLUSIONI

Distinzione tra FORMA e SOSTANZA

Storicamente parlando, molto spesso il riconoscimento “legale” della giornata lavorativa normale non ha coinciso con un miglioramento “reale” delle condizioni di lavoro

Il modello di organizzazione del lavoro (nello specifico degli orari di lavoro) risponde alle caratteristiche della produzione industriale

Ogni conquista strappata in un determinato momento (per la congiuntura economica favorevole o per rapporti di forza politici o sociali favorevoli) è storicamente precaria

CONCLUSIONI

La storia della regolazione della giornata lavorativa dimostra

«che il lavoratore *isolato*, il lavoratore come “libero” venditore della propria forza-lavoro, soccombe senza resistenza quando la produzione capitalistica ha raggiunto un certo grado di maturità.

La creazione della giornata lavorativa normale è dunque il prodotto di una guerra civile, lenta e più o meno velata, fra la classe dei capitalisti e la classe degli operai» (K. Marx)